

- 7) Se sia compatibile con l'articolo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, lettere i) e j), con l'articolo 3, paragrafo 1, e con l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 5, della direttiva 2009/119, una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda la costituzione di scorte di sicurezza solo per determinati prodotti petroliferi liquidi (benzina, cherosene, gas /gasolio, olio combustibile e gas di petrolio liquefatto), imponendo tuttavia l'obbligo di costituzione e mantenimento delle scorte anche agli operatori economici che utilizzino, per effetto di importazione o acquisto intracomunitario, altri tipi di prodotti energetici ai sensi dell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 (nella specie: coke di petrolio), di modo che gli operatori medesimi siano obbligati a costituire scorte dei tipi di prodotti indicati nella legge, *senza tuttavia disporre della possibilità di utilizzare, in futuro, tali scorte di sicurezza, non trattandosi di prodotti energetici da essi utilizzati.*
- 8) *Se sia compatibile con i principi di efficacia, proporzionalità e forza dissuasiva, ai sensi dell'undicesimo considerando e dell'articolo 21 della direttiva 2009/119, un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa nazionale sull'obbligo di costituzione di scorte di sicurezza, per effetto del quale vengano inflitte agli operatori economici che contravvengano all'obbligo di costituzione delle scorte di sicurezza sanzioni amministrative elevate, determinate per tonnellata dei quantitativi di scorta oggetto di violazione e ciò prima che il giudice si sia pronunciato sulla legittimità dell'atto amministrativo che impone l'obbligo di garantire la costituzione di scorte di sicurezza.*

Se uno Stato membro debba prevedere, nel proprio regime sanzionatorio nazionale, l'obbligo per le autorità competenti di esaminare ogni singola violazione caso per caso, tenendo conto, nella determinazione del quantum della sanzione amministrativa specifica, di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti della violazione nonché delle sue possibili conseguenze con riguardo agli obiettivi della legge, ivi inclusa la circostanza che l'inosservanza dell'obbligo di costituzione e di mantenimento di scorte di sicurezza sia riconducibile al fatto che nello Stato membro de quo non sussistano le capacità di stoccaggio necessarie per la detenzione dei quantitativi del prodotto in questione (olio combustibile pesante) previsti e che, per poter adempiere all'obbligo imposto, l'operatore economico sia costretto a sostenere costi significativi, tali da pregiudicare la sua stabilità finanziaria ed esponendolo al rischio di procedimenti esecutivi.

- (¹) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU 2009, L 265, pag. 9).
- (²) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU 2008, L 304, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 3 gennaio 2023 — FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

(Causa C-2/23, FL und KM Baugesellschaft e S)

(2023/C 127/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: FL und KM Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG, S AG

Resistente: Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza — in particolare, la direttiva 2014/104/UE (¹), del 26 novembre 2014, e i suoi articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, e la direttiva 2019/1/UE (²), dell'11 dicembre 2018, e il suo articolo 31, paragrafo 3 — debbano essere interpretate nel senso che la tutela delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e delle proposte di transazione, nonché delle informazioni da ciò ricavate, come ivi disciplinata, ha efficacia assoluta operante anche nei confronti delle autorità penali (pubblici ministeri e giudici penali), cosicché le dichiarazioni legate a un programma di clemenza e le proposte di transazione non possono essere acquisite agli atti nel procedimento penale e non possono essere utilizzate quale fondamento per ulteriori indagini.

Seconda questione:

Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza — in particolare, la direttiva 2014/104, del 26 novembre 2014, e i suoi articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, e la direttiva 2019/1, dell'11 dicembre 2018, e il suo articolo 31, paragrafo 3 — debbano essere interpretate nel senso che la tutela assoluta delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e delle proposte di transazione (ai sensi della prima questione) si estende anche ai documenti e alle informazioni da ciò ricavate che il beneficiario dell'immunità o il soggetto che propone la transazione ha prodotto per illustrare, concretizzare e comprovare il contenuto della dichiarazione resa nell'ambito di un programma di clemenza o della proposta di transazione.

Terza questione:

Se le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza — in particolare, la direttiva 2014/104, del 26 novembre 2014, e i suoi articoli 6, paragrafi 6 e 7, e 7, paragrafo 1, e la direttiva 2019/1, dell'11 dicembre 2018, e il suo articolo 31, paragrafo 3 — debbano essere interpretate nel senso che la ivi disciplinata tutela delle dichiarazioni legate a un programma di clemenza e delle proposte di transazione (e dei documenti ai sensi della seconda questione), nonché delle informazioni da ciò ricavate ha efficacia assoluta, che opera, nell'ambito di un procedimento penale, da un lato, anche nei confronti di indagati diversi dall'autore della rispettiva dichiarazione resa nell'ambito di un programma di clemenza o proposta di transazione, e, dall'altro, nei confronti delle altre parti del procedimento penale (in particolare, delle parti offese costituite ai fini di avanzare pretese di diritto civile), cosicché agli indagati e alle parti offese non può essere riconosciuto il diritto di accedere alle dichiarazioni legate a un programma di clemenza, alle proposte di transazione e ai documenti prodotti al riguardo, nonché alle informazioni da ciò ricavate.

(¹) Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

(²) Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 12 gennaio 2023 — FH /
Conseil national de l'ordre des médecins****(Causa C-8/23, Conseil national de l'ordre des médecins)**

(2023/C 127/21)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Conseil d'État (Francia)

Parti*Ricorrente:* FH*Resistente:* Conseil national de l'ordre des médecins*Altre parti:* Ministère de la Santé et de la Prévention, Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique**Questione pregiudiziale**

Se un medico, cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, che sia titolare di un titolo di formazione di medico specialista rilasciato in uno Stato membro, previsto al punto 5.1.2 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (¹), possa, con questo solo titolo, avvalersi in un altro Stato membro del regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione, quale definito all'articolo 21 di tale direttiva, anche se egli è titolare di un titolo di formazione medica di base rilasciato da uno Stato terzo, che è stato soltanto riconosciuto dallo Stato membro in cui ha conseguito il diploma di medico specialista e che non figura tra quelli previsti al punto 5.1.1 dell'allegato V di tale direttiva, e sebbene l'articolo 25, [paragrafo] 4, della direttiva subordini il rilascio di un titolo di formazione di medico specialista al possesso di uno di questi titoli di medico con formazione di base.

(¹) GU 2005, L 255, pag. 22.